

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO BLANDINI

Seduta del 15/11/2017

FATTO

In relazione a un finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile, stipulato con l'intermediario convenuto il 15 settembre 2011 ed estinto anticipatamente in data 31 ottobre 2015, l'odierna ricorrente, insoddisfatta dell'esito del reclamo, avente a oggetto esclusivamente la mancata restituzione delle commissioni bancarie e dei costi assicurativi, ed assistita da legale, si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario, al quale chiede, con domanda più ampia, in quanto estesa anche alle commissioni di intermediazione, di ordinare alla controparte di "provvedere" al riconoscimento in proprio favore per quanto non maturato relativamente alle tre voci di costo sopra indicate, oltre interessi legali.

L'intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, riferendo di aver già riconosciuto alla ricorrente un importo a titolo di ristoro commissioni di intermediazione all'atto dell'estinzione. Inoltre, eccepisce la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di parte attrice relativa al ristoro delle commissioni bancarie e assicurative.

Pertanto, chiede il rigetto di tutte le richieste formulate dal ricorrente.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'intermediario quanto al premio assicurativo, per evidenziare che questo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro (Collegio di Napoli – decisione n. 8439/1414 e n. 250/2015), ha già in precedenti occasioni statuito che una siffatta eccezione “è priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco (cfr. da ultimo decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 2614/2014), hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento; questo collegamento negoziale, affermato in svariate occasioni dall’Arbitro, ha indotto ABI e ANIA a stipulare l’accordo del 22 ottobre 2008, che configura una ipotesi di assunzione del debito e di cumulo di responsabilità tra l’intermediario finanziario e la società assicurativa, con la conseguenza che la pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all’intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (così decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014). Il collegamento negoziale in oggetto è stato riconosciuto anche a livello normativo, dall’art. 22 della legge n. 221/2013, peraltro conforme al dato testuale dell’art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010. In virtù di questa considerazione unitaria dell’intera operazione economica e del superamento di una visione dicotomica dei due momenti negoziali, avvalorate dalle previsioni di cui all’accordo ABI-ANIA e dai riferimenti normativi da ultimo richiamati, l’obbligo restitutorio invocato dal cliente può essere legittimamente posto a carico anche dell’intermediario, collocatore della polizza assicurativa associata al prestito”.

Ciò posto, atteso che, in virtù della regolamentazione riferita all’attività di questo Arbitro, non è possibile in sede di ricorso formulare una domanda più ampia e diversa da quella proposta con il reclamo, occorre limitare l’analisi alle commissioni bancarie e agli oneri assicurativi. Per entrambi questi oneri, ritiene l’Arbitro che il dettaglio delle attività correlativamente remunerate contenute nel contratto, riferite anche al periodo di durata del finanziamento, impone di qualificare le stesse come recurring.

Conseguentemente, considerato che l’estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 48ma rata su 120 rate totali, si determina quanto dovuto in euro 28,44 a titolo di commissioni bancarie; ed euro 247,71 l’importo dovuto a titolo di oneri assicurativi.

Complessivamente, pertanto, si accerta l’obbligo per l’intermediario di corrispondere al ricorrente l’ammontare di euro 276,15, oltre interessi legali dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 276,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI